



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI PIAZZA, BOTTICI, DI NICOLA e DRAGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2018

Modifiche al codice civile e al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, in favore dell'impresa familiare

ONOREVOLI SENATORI. - L'impresa familiare, pur non rappresentando un «tipo societario» vero e proprio, è un istituto giuridico che regola i rapporti che nascono in seno ad una impresa ogni qualvolta uno o più familiari dell'imprenditore prestano la loro opera in modo continuativo nella famiglia o nella stessa impresa.

La circostanza che un soggetto titolare di una impresa individuale svolga la propria attività con la collaborazione dei suoi familiari è molto frequente. La regolazione di tali rapporti è spesso affidata ad accordi «di fatto» tra i componenti del nucleo familiare.

La legge, con la previsione dell'impresa familiare (articolo 230-*bis* del codice civile), offre invece una soluzione giuridica per disciplinare compiutamente tali rapporti. Il citato articolo 230-*bis* del codice civile regola infatti i rapporti che nascono in seno ad una impresa ogni qualvolta un familiare dell'imprenditore presta la sua opera in maniera continuativa nella famiglia o nella stessa impresa.

L'impresa familiare viene realizzata con la sottoscrizione di un «atto enunciativo» che ne disciplina gli aspetti fondamentali, e che verrà poi autenticato e registrato a cura del notaio.

In base alla legislazione vigente, l'impresa familiare ha ricevuto per la prima volta tutela nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia. L'esigenza sottesa alla creazione di tale istituto era di tutela nei confronti di quei familiari che pur lavorando all'interno di una impresa familiare non erano protetti nei confronti dell'imprenditore. Situazione iniqua che trovava larga applicazione nel mondo della piccola impresa italiana, in cui spesso il padre assumeva la qualifica di im-

prenditore, e la moglie ed i figli non ricevevano nulla in cambio del proprio lavoro.

Relativamente ai componenti, l'impresa familiare, in base alla legislazione vigente, è costituita dall'imprenditore, che di regola è il fondatore, al quale spettano tutti gli atti di ordinaria gestione, dal coniuge (per il quale si tratterà di una prestazione e non di una cogestione unitamente all'altro coniuge imprenditore), dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado. Dell'impresa inoltre possono far parte i figli adottivi e naturali.

In merito al trattamento fiscale dell'impresa familiare, fa fede quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel quale è stabilito che la partecipazione complessiva agli utili da parte dei familiari non può eccedere il 49 per cento del totale. Per essere sottoposti a tale regime è richiesto che:

a) i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore da atto pubblico o da scrittura autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

c) ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato

la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Con il presente disegno di legge si intende innanzitutto modificare l'articolo 230-*bis* del codice civile in modo da includere tra i componenti dell'impresa familiare anche i conviventi.

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge si intende altresì modificare il citato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, in modo tale che si possa estendere il concetto di familiare partecipante all'impresa anche ai conviventi partecipanti all'impresa, i quali risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela, di affinità o di convi-

venza con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio o dottore commercialista o segretario comunale o funzionario delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o funzionario dell'Agenzia delle entrate, o in alternativa da scrittura privata sottoscritta tramite firma digitale, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari e conviventi partecipanti. Inoltre, si richiede che per il periodo di imposta relativo al primo anno di costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione dei redditi sia proporzionale ai mesi che decorrono dalla data di costituzione al fine di imputare sin dal primo anno il reddito a coloro che lo producono.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 230-bis del codice civile, in materia di componenti dell'impresa familiare)

1. All'articolo 230-bis, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «il familiare» sono inserite le seguenti: «e il convivente non familiare».

Art. 2.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di redditi prodotti in forma associata)

1. All'articolo 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) che i familiari o conviventi partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela, di affinità o di convivenza con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio o da un dottore commercialista o da un segretario comunale o da un funzionario delle camere di commercio, industria, artigianato o agricoltura o da un funzionario dell'Agenzia delle entrate o, in alternativa, da scrittura privata sottoscritta tramite firma digitale, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari e conviventi partecipanti. Per il periodo di imposta relativo al primo anno dalla data della costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione dei redditi è proporzionale al numero di mesi che decorrono dalla data di costituzione».